



Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
42^a Seduta
Venerdì 21 dicembre 2007

Deliberazione n. 193 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008.

Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere - Questore: Giuseppe Guerriero
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 42, assenti 8

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione dell'Assessore al Bilancio Naccari Carlizzi e l'intervento del Consigliere Abramo, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 42, a favore 29, astenuti 13 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Guerriero

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 dicembre 2007



IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 193 del 21 dicembre 2007

VIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2007.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bova)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2008 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2008, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2008 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del Programma Operativo Regionale della Calabria, nonché per le spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali.

3. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il turismo sono poste a carico dell'UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133104) della spesa.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.